

N. R.G. 2021/3059



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

*Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione Dei Cittadini Dell'Unione Europea*

Il giudice dott.ssa Maddalena Bassi

nella causa iscritta al N. 3059/2021 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19
ter d.lgs. 150/2011 depositato da:

[REDACTED] con l'avv. TARTINI FRANCESCO ,

ricorrente,

contro

**QUESTURA DI TREVISO ORAGANO PERIFERICO DEL MINISTERO
DELL'INTERNO**

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI VENEZIA,**

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso proposto ex art. 19-ter d.lgs. 150/2011 da **[REDACTED]**
[REDACTED] avverso il decreto del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura
di Treviso – d'ordine del Questore di Treviso – di rigetto per irricevibilità della
domanda di protezione speciale indirizzata direttamente al Questore ai sensi del DL
n. 130/2020 e contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni, a
pena di espulsione;



rilevato che il ricorrente ha chiesto che, previo annullamento o disapplicazione del provvedimento impugnato, sia accertato e dichiarato il suo diritto alla protezione speciale in Italia, ed al conseguente rilascio del titolo di soggiorno biennale per sé e per i figli minori, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del D. Lgs. 286/98.

rilevato che il ricorrente ha contestualmente proposto istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. con cui ha chiesto che venga ordinato alla Questura di Treviso, *inaudita altera parte*, il rilascio al ricorrente, alla di lui moglie ed ai quattro figli di un permesso di soggiorno per protezione speciale valido quantomeno sino alla conclusione del presente procedimento e con abilitazione all'esercizio di attività lavorativa, nonché che venga disposta in via cautelare la sospensione dell'ordine di allontanamento degli stessi dal territorio italiano;

rilevato che con il provvedimento impugnato l'istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/98 è stata rigettata "considerato che il cittadino straniero non risulta aver presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo";

ritenuta, ad una sommaria delibazione, la fondatezza della domanda svolta in via cautelare;

ritenuto, quanto al *fumus boni iuris*, che alla luce del dato letterale di cui all'art. 19 comma 1.2 secondo periodo possa essere presentata direttamente al Questore una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno a qualsiasi titolo, ivi incluso quello per protezione speciale ai sensi dei commi 1.1.e 1.2. della citata disposizione; ed invero come già osservato da questo Tribunale con decreto del 3/6/2021 "l'interpretazione restrittiva adottata dalla Questura di Treviso nel provvedimento impugnato, laddove richiede che, ai sensi del secondo periodo di tale disposizione normativa, il Questore possa rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale, solo in caso di previa domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo (ad esempio studio, lavoro ecc), introduce nel dettato normativo la locuzione "ad altro titolo", non prevista dalla norma in esame";

ritenuto, quanto al *periculum in mora*, che la declaratoria di non ricevibilità dell'istanza ed il conseguente obbligo di lasciare il territorio nazionale pregiudichino il diritto del



ricorrente al rispetto ed alla tutela della sua vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 cit.;

P.Q.M.

accerta il diritto del ricorrente alla presentazione della domanda di protezione speciale ex art. 19 d.lgs 286/90 e ordina alla Questura di Treviso di voler ricevere la medesima istanza di protezione speciale e di dar corso ad ogni conseguente adempimento.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 1 luglio 2021, ore 9,30, assegnando al ricorrente termine fino al 15 giugno 2021 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.

Si comunichi.

Venezia, 08/06/2021

Il Giudice

dott. Maddalena Bassi



